

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2018

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999 – D.G.R. n. 1999 del 04.11.2019)

Il Responsabile del Settore

in esecuzione della D.G.C. n. 243 del 15.11.2019

RENDE NOTO

che a partire <u>dal 27.11.2019</u> e fino alle ore 12.00 del 13.12.2019 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito indicati.

Il presente bando è finalizzato alla formazione di un elenco di beneficiari a cui sono assegnate le somme destinate al Comune di Galatone con D.G.R. n. 1999 del 04.11.2019, per l'anno 2018, con riferimento al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999, integrate da apposita compartecipazione comunale, e le somme relative al Fondo morosità incolpevole assegnate sempre al Comune di Galatone con la D.G.R. n. 1731/2016 e con le D.D. n. 367/2017 e n. 339/2018, impegnate e non erogate, in ottemperanza al Decreto MIT 31.05.2019.

Art. 1 Requisiti per l'ammissione al bando

Possono partecipare al bando i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere cittadino italiano, residente nel Comune di Galatone e nell'abitazione per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2018;
- 2. Essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone:
- 3. Essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa in materia ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
- 4. Essere titolare di un contratto di affitto ad uso abitativo, regolarmente registrato;
- 5. Essere conduttore di un alloggio accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare, sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà essere superiore a 95 mq. di superficie utile (fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, composti da 6 o più persone, oppure con presenza di minimo di n. 3 figli minorenni a carico, o di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap o di nucleo familiare monogenitoriale):
- 6. Essere titolare di un reddito di nucleo familiare, relativo all'anno 2018 risultante dalla dichiarazione dei redditti 2019, che non superi i seguenti limiti:

- Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. LL.PP 7/6/99, reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni INPS minime (€ 13.192,92);
- Per i soggetti rientranti nella fascia b), di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, il limite massimo è di € 15.250,00 (Del. G.R. n. 1468 del 02.08.2018);
- 7. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2018: allo scopo dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore e corredate dalla fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo, nonché bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine, potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.

E' ammessa la richiesta di contributo, da parte dei genitori separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

□ genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni;
□ disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
□ presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 2 Cause di esclusione

Non possono partecipare al bando:

- 1. I soggetti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 2. Soggetti locatori con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- 3. Nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che, relativamente all'anno 2018, hanno:
 - Titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - Titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art.10, comma 2, fatto salvo il caso il cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - Richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista dagli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- 4. Soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);
- 5. Residenti in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Art. 3 Determinazione dell'entità del contributo

Il pagamento del contributo avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi del D.M. LL.PP. 7.6.99, artt. 1 e 2, comma 3, l'entità dei contributi da corrispondere verrà determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul reddito nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- Ai soggetti appartenenti alla fascia a), l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74 annui;
- Ai soggetti appartenenti alla fascia b), l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore ad € 2.324,06 annui;



- In caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un'elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia A) con il relativo importo, da quelli della fascia B) con il relativo importo;
- Per ciascun nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda, a pena di esclusione:
- Si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2018 (D.P.C.M. 159/2013).

Inoltre, il reddito convenzionale, per il quale è prevista un'incidenza del 24%, si calcola detraendo dal reddito annuo complessivo del nucleo familiare € 526,46 per ogni figlio che risulti a carico e, qualora alla formazione del predetto reddito concorrano redditi da lavoro dipendente (o derivanti da pensione), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60% (L.R. 54/84, art. 2, lett. F – art. 21 L. n. 457 del 05/08/1978).

L'importo annuo del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è relativo al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 ed è calcolato dalla data di decorrenza del contratto di locazione, regolarmente registrato, in mesi interi.

Il contributo da erogare dovrà essere pari ad almeno una mensilità del canone di locazione.

L'erogazione dei contributi ai beneficiari sarà effettuata in un'unica soluzione ed è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Art. 4 Reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è:

- Per i <u>soggetti rientranti nella fascia a)</u> di cui al citato D.M. del 7/6/99, art.1, comma1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in €. 13.192,92 (n. 2 pensioni minime INPS);
- Per i <u>soggetti rientranti nella fascia b)</u> di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;
- Per la determinazione del reddito complessivo, anno 2018, di ogni componente del nucleo familiare dovranno essere utilizzati, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2019, nel Quadro dei dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2019 redditi 2018, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2019, il rigo RN1 del Quadro RN, o il LM8 (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD;
- Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. . 67/2017);
- Per coloro i quali dichiareranno reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
 - Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
 - Dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
 - Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Art. 5 Termini e modalità di compilazione della domanda di ammissione

I cittadini interessati possono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 13.12.2019, pena l'esclusione, mediante: consegna a mano, raccomandata a.r. (farà fede il timbro di arrivo e non di spedizione dall'ufficio postale) o tramite invio PEC all'indirizzo protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it (farà fede la ricevuta generata dal sistema informatico). Il modulo da utilizzare è disponibile presso gli uffici di Piazza Itria, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ed è comunque scaricabile dal sito internet istituzionale (http://www.comune.galatone.le.it). La domanda, formulata in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata con esattezza in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente.

Si informa che il Comune di Galatone provvederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, a campione, per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

Si precisa che nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni fornite, si procederà all'esclusione dal contributo e alla denuncia per dichiarazioni mendaci.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- Fotocopia della carta di identità del dichiarante in corso di validità;
- Fotocopia del contratto di locazione registrato;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone 2018;
- Fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2018 oppure comunicazione del locatore relativa all'applicazione del regime della cedolare secca (D.lgs. 23/2011);
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Cud 730 Unico/2019) del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2018 o, in mancanza, attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per gli extracomunitari);
- Per coloro i quali dichiarano reddito zero alla domanda dovrà essere allegata:
- a) dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- b) nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, allegare autocertificazione dello stesso che attesti la veridicità del sostegno e il reddito posseduto, oppure
- c) certificazione dell'Assistente Sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali.

Tenuto conto dei termini ristretti imposti dalla Regione Puglia con la citata D.G.R. n. 1999/2019, relativamente agli adempimenti a carico dei Comuni in ordine alla chiusura dell'istruttoria e all'approvazione della graduatoria, non sarà possibile produrre altri documenti oltre il termine di scadenza su specificato. L'incompletezza della domanda o la sua mancata sottoscrizione costituirà pertanto motivo di esclusione. Si informa, ai fini della vigente disciplina in materia di privacy, che i dati personali dei richiedenti saranno raccolti, trattati e conservati presso gli uffici comunali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, con le modalità indicate nell'informativa presente sul retro del modulo di partecipazione.

Galatone, lì 27 novembre 2019

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott. Antonio CHIGA

Dans Clip